



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Via G. Matteotti, 154
40018 San Pietro in Casale BO

www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it

AREA SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO TRIBUTI

Tel. 051 66.69.593 fax 051 66.69.558
tributi@comune.san-pietro-in-casale.bo.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

TARI ANNO 2020

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto	Pag. 3
Art. 2	Gestione e classificazione dei rifiuti	Pag. 3
Art. 3	Rifiuti assimilati agli urbani	Pag. 4
Art. 4	Soggetto attivo	Pag. 4

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5	Presupposto dell'applicazione del tributo	Pag. 4
Art. 6	Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria	Pag. 5
Art. 7	Locali ed aree soggetti a tariffa	Pag. 5
Art. 8	Esclusioni dal tributo	Pag. 6

TITOLO III - TARIFFE

Art. 9	Categorie di utenza	Pag. 8
Art. 10	Scuole statali	Pag. 9
Art. 11	Tariffe	Pag. 10
Art. 12	Tributo giornaliero	Pag. 11
Art. 13	Tributo provinciale	Pag. 12

TITOLO IV - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 14	Riduzioni del tributo	Pag. 12
Art. 15	Riduzione di superfici per contestuale produzione di rifiuti urbani speciali	Pag. 13
Art. 16	Agevolazioni	Pag. 14
Art. 17	Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni	Pag. 15

TITOLO V - RISCOSSIONE, DICHIARAZIONE E CONTENZIOSO

Art. 18	Riscossione	Pag. 15
Art. 19	Dichiarazione	Pag. 16
Art. 20	Rimborsi e compensazione	Pag. 17
Art. 21	Attività di controllo e sanzioni	Pag. 18
Art. 22	Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento	Pag. 19
Art. 23	Riscossione coattiva	Pag. 19
Art. 24	Entrata in vigore del Regolamento	Pag. 20

ALLEGATO A - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani	Pag. 21
ALLEGATO B – Categorie tariffarie	Pag. 23

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art.52 del D lgs. 446 del 15 dicembre 1997, disciplina la tassa rifiuti solidi urbani, di cui alla legge 27/12/2013 n.147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Si definisce "rifiuto", ai sensi dell'art. 183, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art.184, comma 2, del D.lgs.3 Aprile 2006 n.152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade di aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e) del presente comma.
4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152;
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;

- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fiumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini della applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
2. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio al recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.
3. Sono in ogni caso esclusi dalla assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
4. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali di questo, vengono esclusi dalla assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate, come ad esempio rifiuti non palabili, fortemente maleodoranti, sotto forma di polvere fine e leggera, o casi simili.
5. I rifiuti speciali di cui al comma 1, sono assimilati agli urbani sino ad un quantitativo non superiore, in rapporto alla misura delle superfici di origine, a non oltre il doppio del coefficiente di produttività specifica Kd (espresso in Kg/mq*anno) relativo alla categoria di contribuenza di cui all'allegato B del presente Regolamento.

Art. 4 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera la intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II

PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 - Presupposto della applicazione del tributo

1. Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. La detenzione o la conduzione di un locale o di una area si realizza con la attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione della acqua, del gas, o della energia elettrica nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica e fino a che la medesima residenza è mantenuta.

Art. 6 - Soggetti passivi e responsabili della obbligazione tributaria

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento della unica obbligazione tributaria.
2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 20 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori.
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare della attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti di associazione prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree ad uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art.1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali e le aree scoperte.

Art. 7 - Locali ed aree oggetto della tariffa

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:

a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.

b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi, salvo i casi di esclusione di cui al successivo articolo 8 comma 3.

c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

2. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A,B e C, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.

3. Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni inesistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

4. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica in cui sia esercitata anche una attività economica o professionale, dallo stesso soggetto passivo, qualora non sia distinguibile la superficie destinata alla attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

5. Ai fini della applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile della obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 20, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Art. 8 - Esclusioni dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifere; superfici adibite ad allevamenti di animali, superfici agricole

produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) locali ed aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m.1,50;

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando la assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;

e) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

f) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi dove si svolgono le funzioni religiose;

g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

h) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;

i) le aree destinate come depositi di veicoli da demolire;

Le suddette circostanze devono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:

a) sono escluse dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

b) sono soggetti al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano i pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; in ogni caso sono soggetti al tributo i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani assimilati di cui all'allegato A del presente regolamento.

3. Sono escluse dal tributo le aree scoperte e pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi, o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani.
5. Con riferimento agli impianti di distribuzione di carburanti:
 - a) sono escluse dal tributo: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - b) sono soggetti al tributo: i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.
6. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.
7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele e omessa dichiarazione.

TITOLO III

TARIFFE

Art. 9 - Categorie di utenza

1. La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 Aprile 1999 n.158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:
 - a) per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;
 - b) per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che ivi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei

componenti delle utenze domestiche residenti puo' essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da studio o di lavoro. Nel caso in cui la abitazione sia occupata oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 19. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

b) domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Per tali utenze è prevista la applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando, salvo prova contraria, un numero fisso di occupanti pari a 2; in ogni caso il contribuente che chieda la deroga deve dimostrare di non godere di altri benefici fiscali dettati dal mancato cambio di residenza. Per i locali delle utenze domestiche non residenti tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente si considera un numero di occupanti pari a 2. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

3. L'assegnazione di una utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 Aprile 1999 n.158, integrato con quanto disposto nella legge 157/2019, viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.

4. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

5. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.

Art. 10 - Scuole Statali

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, quali scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica, resta disciplinato dall'art.33 bis del decreto legge 31/12/2007, n.248.

2. L'ammontare di cui al comma 1, è detratto dal costo del servizio ai sensi del comma 655 L.147/2013.

Art. 11 – Tariffe

- 1.** La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
- 2.** La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di cui i rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 Aprile 1999, n.158. La tariffa è composta:
 - a)** da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
 - b)** da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
- 3.** La tariffa per le utenze domestiche è determinata:
 - a)** per la quota fissa, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 Aprile 1999 n.158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;
 - b)** per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 Aprile 1999, n.158.
- 4.** La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:
 - a)** per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia della attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3 Allegato 1 del D.P.R. 27 Aprile 1999 n.158;
 - b)** per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4 Allegato 1 del D.P.R. 27 Aprile 1999 n.158.
- 5.** Il Consiglio Comunale approva le tariffe entro il termine fissato da norme statali. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate, avendo riguardo alle componenti di costo, dal D.P.R 27 Aprile 1999 n.158, integrato con quanto disposto dalla Legge 154/2019, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, approvato dalla autorità di ambito territorialmente competente e validato dalla A.R.E.R.A., dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite riferite a quote di tributo dovute e non versate.

6. E' riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligenti gestioni del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

7. Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario, al netto degli eventuali compensi spettanti ai dipendenti.

8. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al comma 6, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

Art. 12 - Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica un tributo in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale 100. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone/tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone/tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.

6. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento del canone/tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

7. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12,00 euro.

8. Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per la tassa annuale.

9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa rifiuti annuale.

Art. 13 - Tributo provinciale

- 1.** Ai soggetti passivi della tassa rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19, del decreto legislativo 30 Dicembre 1992 n.504.
- 2.** Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa annuale.

TITOLO IV

RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 14 - Riduzioni del tributo

- 1.** L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione.
- 2.** Per i locali delle utenze domestiche non residenti, tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente si applica una riduzione della tassa pari al 30 per cento.
- 3.** Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero, si applica una riduzione della tassa pari al 30 per cento.
- 4.** Per i locali e le aree, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 210 giorni, si applica una riduzione della tassa pari al 30 per cento, purché tali condizioni di uso risultino da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, o da altra documentazione inerente l'esercizio della attività stessa.
- 5.** Per i fabbricati rurali ad uso abitativo di cat. A06 o con annotazione di ruralità, e relative pertinenze, si applica una riduzione del tributo pari al 30 per cento.
- 6.** In virtù della minore attitudine a produrre rifiuti si applica una riduzione della tassa pari al 50 per cento, per le aree scoperte operative delle utenze non domestiche, compresi i magazzini all'aperto.
- 7.** Per le abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche, per i soggetti residenti nel Comune, si applica una riduzione pari al 10 per cento.

8. Per i fabbricati strumentali rurali, cat. D/10 o con annotazione catastale di ruralità, si applica una riduzione del tributo pari al 30 per cento.
9. Alle utenze domestiche residenti che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili (scarti di cucina, foglie ed erba) è applicata una riduzione del 20 per cento.
10. Alle scuole private non utilizzate nei mesi estivi viene applicata una riduzione del 30 per cento della intera tariffa.
11. Per i locali e le aree di uso non domestico utilizzati per lo svolgimento di attività che effettuano la chiusura/sospensione dell'attività per un periodo superiore a 60 giorni continuativi nell'anno solare, si applica la riduzione del 20 per cento sulla tariffa annuale; il periodo può essere ridotto in caso di sospensione forzata per emergenza sanitaria o altre calamità naturali.
12. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sia sulla quota fissa che su quella variabile.

Art.15 - Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

1. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi e/o non assimilati dove per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la superficie tassabile, sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie interamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività, fermo restando che la riduzione viene accordata a fronte di specifica richiesta di parte:

Attività	% riduzione di superficie
lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
laboratori fotografici, eliografie	25%
autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante Gommisti ed autocarrozzerie	50%
autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
allestimenti, insegni	15%
tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%
lavorazioni metalmeccaniche	50%
falegnamerie	50%
verniciature, galvanotecnici, fonderie	50%
gabinetti dentistici, radiologici e laboratori Odontotecnici	20%

2. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario Responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività qualiquantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali, fino ad un massimo del 50%.

3. La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui ai commi precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), entro il termine di cui al successivo art.12.

Art. 16 - Agevolazioni

1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettivo, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili ricevono dal sistema CONAI.

2. Per le utenze non domestiche che avviano al recupero provvedendo a proprie spese allo smaltimento di rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta, calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è concessa una riduzione del 35% del tributo da applicarsi alla prima scadenza utile e subordinata alla presentazione, della documentazione di smaltimento, da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati.

3. Ai sensi dell'art.1, comma 86 della legge 28 Dicembre 1995, n.549, gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto, in virtù di una minore attitudine a produrre rifiuti, ad una riduzione della tariffa pari al:

- a)** 35% qualora la durata dei lavori sia compresa fra tre mesi e sei mesi;
- b)** 70% qualora la durata dei lavori sia superiore a sei mesi.

La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare entro 90 giorni dalla chiusura del cantiere.

4. Al fine di agevolare chi effettua la raccolta differenziata, per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani conferiti in modo differenziato presso le stazioni ecologiche attrezzate individuate dal Comune può essere riconosciuto uno sconto tariffario. L'importo complessivo annuale da destinare allo sconto tariffario viene deliberato annualmente dalla Giunta Comunale e viene finanziato nell'ambito del prelievo tariffario. L'attribuzione dello sconto tariffario, da concedersi a consuntivo ai singoli utenti, avviene secondo criteri, determinati dalla Giunta Comunale, che tengano comunque conto dei quantitativi conferiti.

5. Per le utenze non domestiche che rientrano nella attività di bar o tabaccherie viene riconosciuta una riduzione, esclusivamente sulla parte fissa della TARI, nella misura del 15%

qualora presentino una autocertificazione attestante la assenza di videopoker, slot-machines, video-lottery o altri apparecchi con vincite in denaro nei locali di esercizio della propria impresa, sempreché ubicate oltre le distanze da luoghi sensibili individuati dalla normativa regionale, alle condizioni seguenti:

- a)** essere esercizi commerciali esercitanti la attività di bar o attività principale di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, classificate nelle categorie tariffarie n. 24 “bar-caffè” o 14 “edicola – farmacia – tabaccaio - plurilicenza”;
- b)** di essere sprovvisti di videopoker, slot-machines, video-lottery o altri apparecchi con vincite in denaro, o di averli rimossi in corso dell'anno (in tal caso la agevolazione verrà concessa per il periodo successivo alla rimozione);
- c)** autocertificazione presentata, a pena di decadenza, entro il 31/12 dell'anno solare nel quale viene richiesta la agevolazione.

Il beneficio verrà riconosciuto mediante il ricalcolo del dovuto TARI alla prima scadenza utile. La copertura della spesa sarà assicurata attraverso apposita autorizzazione di spesa, con risorse derivanti da fiscalità generale.

6. A partire dall'anno 2021 viene erogato, sulla base di quanto previsto dalla L.157/2019, alle sole utenze domestiche con basso reddito ISEE, il Bonus Tari, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla Autorità regolamentazione per l'energia reti ed ambienti(ARERA).

7. In ogni caso la Giunta Comunale, con provvedimento motivato, può introdurre, con onere a carico del Bilancio Comunale, agevolazioni per particolari fasce di reddito o particolari situazioni.

Art. 17 - Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

TITOLO V

RISCOSSIONE, DICHIARAZIONE E CONTENZIOSO

Art. 18 - Riscossione

1. I contribuenti per il versamento della tassa dei rifiuti sono tenuti ad utilizzare le modalità previste dalla normativa vigente in materia di pagamenti alle Pubbliche Amministrazioni.

2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso di pagamento liquidando la tassa dovuta, con riferimento alla ultima dichiarazione presentata, mediante posta ordinaria, elettronica, certificata o mediante lo sportello telematico al contribuente attivato dall'Ente stesso.

3. La tassa è liquidata in tre rate quadrimestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 Dicembre 1992 n.504 aventi le seguenti scadenze:

30 Aprile	I acconto
30 Settembre	II acconto
1 Dicembre	SALDO

4. La liquidazione degli acconti è effettuata in base alle tariffe deliberate nell'anno precedente, con recupero a saldo, del conguaglio sulla base delle tariffe dell'anno di riferimento, tenendo comunque conto delle variazioni della base imponibile dell'anno stesso.

5. La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito alla tassa complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto; se la singola rata è di importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva.

6. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

Art. 19 - Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'art.6, sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune o al gestore del servizio di riscossione del tributo, su modello predisposto, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui:

- a) ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
- b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) si verifica la cessazione del possesso o la detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

2. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica. In caso di spedizione fa fede la data di invio. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

3. Gli uffici comunali e l'Unione territorialmente competente,, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono inviare al Servizio tributi comunicazione del rilascio del provvedimento, invitando, quando possibile, il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

4. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

5. Le variazioni del numero di componenti del nucleo familiare così come risultante dalle certificazioni anagrafiche del comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.
6. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione, a patto di aver nel frattempo provveduto ad effettuare idoneo cambio di residenza.
7. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente dalla data di presentazione della domanda.
8. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini della entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 20 - Rimborsi e compensazione

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta.
2. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare la insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti, ai sensi dell'art.19 comma 6.
3. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
4. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme rimborsate è corrisposto l'interesse pari al tasso legale, calcolato con maturazione giornaliera con decorrenza dalla data di pagamento.
5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente avanzata nella istanza di rimborso, essere compensati con gli importi dovuti dal contribuente stesso a titolo di TARI. Qualora l'eccedenza risulti da una variazione in meno del numero di componenti, da errori nel pagamento, da mancata applicazione di riduzioni regolarmente presentate, o da ogni altro errore materiale, il Comune può ribaltare la somma non dovuta nell'anno successivo, diminuendo l'importo della TARI calcolata.
6. Non si procede a rimborso di somme fino a 12 euro.

Art. 21 - Attività di controllo e sanzioni

- 1.** L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge 147 del 2013 e nella legge 296 del 2006.
- 2.** Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- 3.** Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie ad uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- 4.** In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art.2729 del codice civile.
- 5.** .In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, con le modalità previste dalla normativa vigente, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30% dell'importo non versato o tardivamente versato.
- 6.** Per le utenze non domestiche alle quali sia stato inviato, ai sensi dell'art.18, comma 2, la comunicazione relativa agli importi dovuti tramite posta elettronica certificata, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato, omettendo l'invio del sollecito di pagamento di cui al comma 5 del presente articolo.
- 7.** In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'art.13 del decreto legislativo 18 Dicembre 1997, n.471.
- 8.** In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 9.** In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 10.** In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- 11.** Le sanzioni di cui ai commi 8 e 9 e 10 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

12. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia inferiore all'importo di euro 32,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi al versamento del tributo.

Art. 22 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento.

- 1.** Il Comune, su richiesta del contribuente, ai sensi della L.160/2019, può concedere nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso e di impossibilità a fare fronte in una unica soluzione rispetto alla sua condizione patrimoniale e reddituale, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento in rate. La rateizzazione viene concessa alle condizioni e nel rispetto delle modalità previste dal vigente Regolamento delle Entrate adottato da questo Ente.
- 2.** Il provvedimento di concessione/diniego rateizzazione o sospensione riscossione è emanato dal Funzionario Responsabile del Tributo.
- 3.** In caso di concessione della rateizzazione/sospensione richiesta, non è possibile procedere ad iscrizione di ipoteca o fermo amministrativo, per tutta la durata del beneficio, facendo però salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione/sospensione .
- 4.** La richiesta di rateizzazione deve essere presentata prima del termine previsto per il versamento degli avvisi, salvo casi in cui il contribuente non dimostri la impossibilità alla richiesta nei termini previsti, sia dovuta a cause a lui non imputabili.
- 5.** In caso di mancato pagamento delle rate, i contribuenti decadono automaticamente dal beneficio concesso, se il numero delle stesse non versate sia di 2, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi; in tale caso il debito non può più essere rateizzato e l'importo è dovuto immediatamente ed in una unica soluzione e, se ridotto, è dovuto per intero.
- 6.** Su tutte le somme, escluse sanzioni, interessi, spese di notifica e oneri di riscossione, sono dovuti gli interessi decorsi trenta giorni dalla esecutività dell'atto fino alla data di pagamento al tasso legale.

Art. 23 - Riscossione coattiva

- 1.** L'avviso di accertamento o la ingiunzione fiscale debitamente notificati, producono gli effetti di atti esecutivi ai sensi della Legge 160/2019, con immediata attivazione delle procedure previste per il recupero coattivo del debito, salvo quanto previsto nel periodo di rateizzazioni eventualmente concesse.
- 2.** La efficacia rinforzata dell'atto di accertamento, pur operando ope legis, è subordinata al rispetto da parte del Comune di quanto previsto dalla legge 160/2019, nei termini ivi previsti per tutte le azioni esecutive e cautelari da porre in essere per il recupero coattivo della somma dovuta.

3. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 24 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1/01/2020; sono fatte salve tutte le azioni eventualmente compiute ai sensi della normativa in vigore fino a tale data.

ALLEGATO A

SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

1. Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art.3 del presente Regolamento, le seguenti sostanze:

- a)** rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- b)** imballaggi primari;
- c)** imballaggi secondari, quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili, purchè raccolti in forma differenziata;
- d)** contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- e)** sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;
- f)** accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica;
- g)** metallizzati e simili;
- h)** frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- i)** paglia e prodotti di paglia;
- j)** scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- k)** fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palpabile;
- l)** ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- m)** feltri e tessuti non tessuti;
- n)** pelle e simil-pelle;
- o)** gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- p)** resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti di tali materiali;
- q)** imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- r)** moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- s)** materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- t)** frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- u)** rifiuti di materiali ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- v)** manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- w)** nastri abrasivi;
- x)** cavi e materiale elettrico in genere;
- y)** pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- z)** scarti in genere della produzione di alimentari, purché allo stato liquido, quali scarti di caffè;

aa) scarti della industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;

bb) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;

cc) residui animali e vegetali provenienti dalla estrazione di principi attivi;

dd) accessori per la informatica;

2. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art.2, lett. g) DPR N.254/2003, anche i seguenti rifiuti derivanti da strutture sanitarie pubbliche e private:

a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

b) i rifiuti derivanti da attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e quantità siano assimilati agli urbani;

d) la spazzatura;

e) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;

f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;

g) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici ed i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine.

ALLEGATO B

CATEGORIE TARIFFARIE

DOMESTICHE:

1. UTENZE DOMESTICHE COMPOSTE DA UNA SOLA PERSONA
2. UTENZE DOMESTICHE COMPOSTE DA DUE PERSONE
3. UTENZE DOMESTICHE COMPOSTE DA TRE PERSONE
4. UTENZE DOMESTICHE COMPOSTE DA QUATTRO PERSONE
5. UTENZE DOMESTICHE COMPOSTE DA CINQUE PERSONE
6. UTENZE DOMESTICHE COMPOSTE DA SEI O PIU' PERSONE

NON DOMESTICHE:

1. MUSEI, BIBLIOTECHE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
2. CINEMATOGRAFI E TEATRI
3. AUTORIMESSE, MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA
4. CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBUANTE, IMPIANTI SPORTIVI
5. STABILIMENTI BALNEARI
6. ESPOSIZIONI ED AUTOSALONI
7. ALBERGHI CON RISTORANTE
8. ALBERGHI SENZA RISTORANTE
9. CASE DI CURA E RIPOSO
10. OSPEDALI
11. UFFICI, AGENZIE
12. BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI
13. NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE E BENI DUREVOLI
14. EDICOLA, FARMACIE, TABACCHERIE
15. NEGOZI PARTICOLARI: FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO
16. BANCHI DI MERCATO DUREVOLI
17. ATTIVITA' ARTIGIANALI: PARRUCCHIERI, BARBIERI ED ESTETICA
18. ATTIVITA' ARTIGIANALI: FALEGNAMI, IDRAULICI, FABBRI ED ELETTRICISTI
19. CARROZZERIA, AUTOFFICINE ED ELETTRAUTO
20. ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONE DI PRODUZIONE
21. ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
22. RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE E PUB
23. MENSE, BIRRERIE E AMBURGHERIE
24. BAR, CAFFE', PASTICCERIA

- 25. SUPERMERCATI, PANE E PASTA, MACELLERIE, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI**
- 26. PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE**
- 27. ORTOFRUTTA, PESCHERIA, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO**
- 28. IPERMERCATI DI GENERI MISTI**
- 29. BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI**
- 30. DISCOTECHE, NIGHT CLUB**